



COMUNE DI GUSPINI

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Oggetto Inizieranno giovedì 05 gennaio 2012 i saldi invernali negli esercizi commerciali della Sardegna fino al 04 marzo 2012.

Le difformità di regolamentazione esistenti fra le regioni d'Italia nella materia delle vendite di fine stagione, hanno indotto ad approfondire, nelle sedi interistituzionali di coordinamento, tale tematica, nei suoi risvolti di tutela della concorrenzialità del sistema e rispetto all'esigenza di maggiore semplificazione per le aziende operanti nel comparto commerciale.

Conseguentemente la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, operante come strumento interregionale di confronto e coordinamento nell'ambito dell'attività istituzionale della Conferenza Stato Regioni, di cui al D.lgs. 281/97, ha assunto un documento di coordinamento approvato in data 24 marzo 2011, recante "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione" .

In particolare, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le Regioni, in data 24 marzo 2011, hanno concordato di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- il primo sabato del mese di luglio

ed impegnandosi a dare seguito a tale decisione con propri atti.

Pertanto, anche nella regione Sardegna sono state stabilite le nuove date con il decreto n.8 del 15 giugno 2011, a firma dell'Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, in attuazione della disposizione dell'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 2006, n.5 ('Disciplina generale delle attività commerciali'), in materia di termini iniziali e finali delle vendite di fine stagione, secondo il quale i termini iniziali e finali delle vendite di fine stagione sono fissati con decreto dall'Assessore competente.

Di seguito si riporta un breve promemoria riassuntivo in materia di vendite straordinarie con la relativa normativa di riferimento .

ART. 7 della Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 (come modificato dalla legge regionale 6 dicembre 2006, n.17).

1. Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite per rinnovo locali e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Nelle fattispecie si applicano i criteri di cui all'articolo 6, con specifica indicazione del prezzo originale, del prezzo scontato e del ribasso effettuato.

2. Nel caso di vendite di liquidazione per cessazione o cessione dell'attività la persona fisica o la persona giuridica cedente non può riattivare negli stessi locali alcun esercizio commerciale dello stesso settore merceologico per un periodo di dodici mesi.

3. A tutela della concorrenza, la vendita sottocosto è consentita nei casi stabiliti dalla normativa nazionale.

(comma 4 abrogato dalla Legge Regionale n. 17/2006)

5. Esclusivamente per il settore non alimentare le vendite promozionali, così come quelle straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali, sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data d'inizio delle vendite di fine stagione. Limitatamente alle vendite straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla

presentazione al comune di apposita comunicazione recante i termini iniziali e finali, la tipologia di vendita straordinaria, l'ubicazione precisa dell'esercizio e il soggetto titolare dell'impresa."

Si precisa che il Comune di Guspini con determinazione del responsabile del servizio n.1 del 14.02.2011 ha stabilito, sulla base di un esame coordinato delle normative vigenti in materia di semplificazione amministrativa, che le vendite di liquidazione per cessazione, cessione o rinnovo locali di cui all'articolo 7 della legge regionale 18.05.2006, n.5 possano essere effettuate dal momento della presentazione della relativa comunicazione, senza dover attendere il decorso del termine di venti giorni previsto dalla legge n.5/2006 citata.

Si ricorda agli operatori commerciali interessati che per effettuare le vendite di fine stagione la normativa sopra richiamata non prevede l'obbligo di effettuare alcuna comunicazione al Comune.

Informazioni a tutela del consumatore

Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Come espressamente indicato dalla legge regionale le merci esposte in saldo devono riportare in maniera chiara l'indicazione del prezzo originale, della percentuale di sconto praticata e del prezzo finale come risultante in seguito al ribasso effettuato.

La mancata e chiara esposizione dei prezzi di vendita è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 2.000 e in caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.

Si informa che presso il sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it è possibile visionare le Leggi Regionali n. 05/2006 e n. 17/2006 citate.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Dott. Alessandro Pusceddu al numero 0709760211 o, via mail, al seguente indirizzo:
settore.attivitaproduttive@comune.guspini.vs.it

COMUNU DE GUSPINI

**PROVINTZIA DE SU
CAMPIDANU DE MESU**



COMUNE DI GUSPINI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
Via Don Minzoni, 10
09036 GUSPINI (VS)
Centralino: 070 97601- Fax: 070 970180
www.comune.guspini.vs.it

**DIREZIONE AREA DEMOGRAFICI, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, SVILUPPO LOCALE BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI**
Settore Attività Produttive
Tel. 070 9760 211-225
attivaproduttive@comune.guspini.vs.it

Direttore
Dott.ssa Mariangela Porru
Resp.le del procedimento
Dott. Alessandro Pusceddu
Redattore
Donatella Pintori

INVIATO TRAMITE:
 Posta ordinaria
 Raccomandata
 Fax
 E-mail
 Consegna a mano